DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 18 AGOSTO — NUM. 195

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti SU CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

1888

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA, N. 10

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica;

Accertato che in tutto l'Impero Austro-Ungarico il bestiame porcino è completamente immune da trichina;

Decreta:

Sarà da ora in avanti permesso d'introdurre nel Regno le carni suine salate, affumicate od altrimenti preparate, provenienti dal predetto Impero Austro-Ungarico.

I signori Prefetti, le Capitanerie, gli Uffici di porto e le autorità doganali del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 16 agosto 1888.

Il Ministro: CRISPI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5619** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Piateda con deliberazione 31 ottobre 1887, perchè venga autorizzato il trasferimento della sede del comune dalla frazione omonima in quella di Boffetto;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Sondrio in data 26 marzo 1888;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piateda nella provincia di Sondrio è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima in quella di Boffetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5628** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato dell'Interno, *ed interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, conclusa a Berna, addì 28 giugno 1888, per la reciproca ammissione del personale sanitario nei rispettivi distretti di frontiera e le cui ratifiche furono scambiate a Roma, addì 29 luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 agosto 1888.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFEDERATION SUISSE, reconnaissant l'utilité d'autoriser les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l'effet de conclure une Convention à ce sujet, nommé pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Monsieur le baron *Auguste Peiroleri*, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération Suisse,

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

Monsieur *Numa Droz*, conseiller fédéral, chef du département des affaires étrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes italiens demeurant à proximité de la frontière italo-suisse ont le droit d'exercer leur profession dans les localités suisses voisines de la frontière dans la même mesure qu'en Italie, sous réserve de la restriction renfermée à l'art. 2; réciproquement, la médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant dans le voisinage de la frontière italo-suisse sont autorisés à exercer leur profession dans les localités italiennes situées à proximité de la frontière.

Art. 2.

Les personnes désignées ci-dessus n'ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger.

Art. 3.

Les personnes qui, en vertu de l'article premier, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n'ont pas le droit de s'y établir en permanence, ni de conclure des conventions spéciales pour des services sanitaires avec des communes de l'autre pays, ni d'y élire domicilie, à moins toutefois qu'elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu'elles ne subissent un nouvel examen.

Art. 4.

Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes de l'un ou de l'autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l'article 1er de la présente Convention, doivent, lorsqu'ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays et, en particulier, justifier de leur qualité chaque fois qu'ils *en seront* requis, moyennant une feuille de reconnaissance, qui leur sera délivrée respectivement par le préfet de la province italienne et par le gouvernement cantonal.

Art. 5.

Les personnes en question pourront passer la frontière à chaque heure de jour et de la nuit, à pied, à cheval, ou en voiture, et même par des chemins à l'écart des routes douanières, pourvu qu'elles n'apportent pas de marchandises soumises à des droits d'entrée.

Elles seront visitées par les douaniers au point de passage de la ligne douanière, sans qu'elles soient obligées de se rendre au bureau des péages, à moins, toutefois, qu'elles n'aient sur elles des objets passibles de droits.

Art. 6.

La présente Convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays, et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où elle aura été dénoncée par l'une des deux parties contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en double à Berne, le 28 juin 1888.

(L. S.) A. PEIROLERI. (L. S.) DROZ.

Il Numero **MMMXXXIV** (*Serie 3a, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda presentata dal municipio di Clusone, provincia di Bergamo, per ottenere che l'Asilo Infantile fondato dalla defunta contessa Clara Carrara Spinelli vedova Maffei, con testamento in data 2 giugno 1884, sia eretto in Ente morale e ne sia approvato il relativo Statuto organico;

Visto il detto Statuto;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Bergamo;

Vista la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile fondato nel comune di Clusone dalla defunta contessa Clara Carrara Spinelli vedova Maffei e da denominarsi « Asilo d'Infanzia Spinelli Maffei » è eretto in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico dell'Asilo stesso in data 31 maggio 1888, composto di trentadue articoli, che sarà d'ordine Nostro visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento 11 gennaio 1871 per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Cosenza, approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871;

Viste le modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento stesso dal Consiglio provinciale di Cosenza con le deliberazioni 11 gennaio 1885 e 6 dicembre 1886; nonchè le correzioni fatte agli articoli 84 e 86 dalla Deputazione provinciale di Cosenza nella tornata del 2 giugno 1887, in nome e vece del Consiglio provinciale;

Visto il nuovo testo del regolamento stesso compilato in conseguenza delle accennate modificazioni ed aggiunte, ed approvato dalla Deputazione provinciale di Cosenza;

Sentito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865 alleg. *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del regolamento 11 gennaio 1871 per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Cosenza, è approvato il nuovo testo del regolamento stesso unito al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1887.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Regolamento *per costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili riformato dal Consiglio provinciale in sostituzione di quello dell'11 gennaio 1871.*

TITOLO PRIMO.

Capitolo I.

Organizzazione dell' Ufficio tecnico e sue attribuzioni.

1. — Il servizio delle opere pubbliche provinciali nella provincia di Calabria Citra è affidato all'Ufficio tecnico provinciale istituito per effetto dell'art. 368 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

2. — Detto Ufficio si compone di un ingegnere capo direttore, di due ingegneri aggiunti, di un ingegnere allievo, di quattro aiutanti, di due assistenti e di un impiegato d'ordine.

È fatta facoltà al Consiglio provinciale di disporre a seconda del bisogno, ed a richiesta del direttore dell'Ufficio tecnico, l'aggiunta d'impiegati straordinari e temporanei, da servire finchè il bisogno lo esiga.

La nomina di detti impiegati straordinari è deferita alla Deputazione provinciale.

3. — L'ingegnere capo ha l'alta direzione dello studio dei progetti e della esecuzione di tutte le opere che si eseguiscono per conto della Provincia, e mirano sia alla costruzione e miglioramento, che alla riparazione e conservazione delle strade ed opere suddette.

Al medesimo incombe il dare agl' ingegneri ed altri impiegati da lui dipendenti quelle particolareggiate istruzioni che occorrono perchè possano soddisfare regolarmente all'incombenze rispettivamente loro affidate, e sotto la sua responsabilità curarne l'osservanza.

4. — A ciascuno ingegnere è affidata una determinata parte od un ramo del servizio sulla proposizione dell' ingegnere capo ed approvata dalla Deputazione provinciale.

In quei circondari od in quegli altri siti della provincia ove se ne riconosca il bisogno, potrà essere delegato, con domicilio permanente o temporaneo, alcuno degl' ingegneri o subalterni addetti all'Ufficio provinciale.

5. — Quando venga stabilita la delegazione permanente di un ingegnere o subalterno fuori residenza dell'Ufficio provinciale, sarà al medesimo corrisposta una congrua indennità.

6. — Gli ufficiali tutti dell'Ufficio tecnico provinciale non possono prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di Corpi morali o di Società, nè accettare delegazioni giudiziarie senza una speciale autorizzazione della Deputazione provinciale.

7. — A tutti indistintamente gli uffiziali predetti è vietato di prender parte nel loro interesse privato a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere considerati come dimissionarii.

Questa pena è applicabile a quegli uffiziali i quali, senza prender parte ad una impresa, risultassero tuttavia partecipare in qualunque modo agli utili provenienti dalle imprese cui sono chiamati a dirigere.

8. — Nelle visite che la Deputazione provinciale, ed altri fra i consiglieri per delegazione, praticheranno alle strade ed altre opere provinciali in corso di costruzione o di mantenimento, l'ingegnere capo dovrà accompagnarli e fornir loro tutti i chiarimenti necessari allo scopo delle visite medesime.

9. — Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'ingegnere capo trasmetterà alla Deputazione provinciale una relazione periodica sul servizio degli uffiziali dell'Ufficio tecnico della provincia ed altri suoi dipendenti, come pure sull'andamento e sviluppo dei lavori durante il mese antecedente, secondo le norme tracciate dal Ministero dei lavori pubblici per gli Uffici tecnici governativi.

10. — Spetta all'ingegnere capo di allestire nell'epoche e nelle forme che gli saranno indicate, le proposizioni delle spese da contemplarsi negli annuali bilanci della provincia per la manutenzione ed altre opere di conto provinciale.

11. — In caso di assenza o d' impedimento dell' ingegnere capo ne farà le veci l'ingegnere aggiunto.

12. — L' ingegnere che sarà destinato con residenza fissa in un dato punto della provincia come pure quelli che stando nell'Ufficio centrale hanno il carico di una determinata parte del servizio stradale, dovranno invigilare sulla buona manutenzione delle strade, dei ponti, argini a difesa delle strade medesime comprese nel rispettivo carico; cureranno che gl'imprenditori delle manutenzioni stradali adempiano regolarmente e nei termini stabiliti dai contratti alle assunte obbligazioni, provvedendo i materiali ed altre forniture all'uopo richieste nella quantità e qualità volute; veglieranno che gli agenti applicati alle strade, sia per la manutenzione, che per le riparazioni occorrenti, nonchè per la cura delle piantagioni lungo le medesime strade, facciano il loro dovere.

Gli stessi ingegneri veglieranno sulla condizione delle opere d'arte e delle arginature per constatare e proporre in tempo utile le riparazioni sì ordinarie che straordinarie, per ovviare così al pericolo di spese e guasti maggiori.

Quando nell' adempimento di questo loro compito gl' ingegneri stessi fossero coadiuvati da aiutanti e misuratori assistenti dell' Ufficio tecnico provinciale sarà loro dovere di compartire a questi ultimi le necessarie istruzioni verbali o scritte secondo l'importanza dei casi.

13. — Allorquando ad uno degl'ingegneri predetti è affidata la direzione di un'opera, esso veglia che ogni lavoro e provvista proceda in piena conformità al progetto approvato, alle condizioni portate dai relativi capitolati di appalto, ed alle istruzioni che potranno essergli date dall'ingegnere capo; riconoscerà se i materiali abbiano le prescritte qualità e dimensioni; invigilerà sulla condotta degli agenti subalterni incaricati della permanente sorveglianza dei lavori; verificherà i registri che da essi debbono tenersi, e li controfirmerà in segno di approvazione. Da essi registri farà trarre i prospetti dei lavori fatti con l'applicazione dei prezzi loro assegnati, per trasmetterli in triplice originale all'ingegnere capo della provincia, firmati da lui e dall'assistente, onde corredare i certificati di pagamento che l'ingegnere capo dovrà rilasciare a favore dell'imprenditore.

14. — Gl'ingegneri che avranno delegazioni permanenti nei circondari dovranno altresì disimpegnare tutte quelle incombenze che loro saranno commesse dall' ingegnere capo dal quale dipendono immediatamente; a tale fine essi terranno diretta corrispondenza col medesimo, e lo informeranno dell'andamento del servizio da essi diretto, della condotta del personale posto sotto la loro dipendenza, e di ogni altro avvenimento straordinario che succeda lungo le strade, o a danno degli edifizi di proprietà della provincia esistenti nel territorio posto sotto la loro immediata vigilanza. Essi concorreranno finalmente ai lavori affidati all'Ufficio tecnico, somministrando all' ingegnere capo quegli elementi e notizie eventuali e periodiche indispensabili per la pronta e regolare confezione dei progetti delle opere da eseguirsi, per la compilazione degli stati mensili ed altri documenti statistici, come per l'adempimento di quelle incombenze straordinarie che l'Amministrazione della provincia fosse per affidare all'Ufficio tecnico provinciale.

15. — Gl' ingegneri che debbono prestare l' opera loro presso l'Ufficio tecnico si applicheranno a quei lavori di composizione, calcolazione e disegno, nonchè a quelli di redazione di rapporti e della corrispondenza che saranno loro affidati dall' ingegnere capo.

16. — Gli aiutanti di ogni classe, tanto quelli che prestano il loro servizio presso l'Ufficio tecnico, quanto gli altri che vengono messi a disposizione degl' ingegneri destinati nei circondari, deggiono tutti cooperare al disimpegno delle attribuzioni dei singoli uffizi, prendendo parte alla condotta di tracciamento, alla levata delle piante e profili, ai lavori di disegno, di calcolazione e misurazione, ed alla produzione in netto dei disegni, prospetti di calcoli, relazioni, lettere, ed altri scritti ufficiali.

I medesimi essendo anche incaricati di attendere alla condotta dei lavori direttamente, e sotto la dipendenza degl' ingegneri ordinari, corrisponderanno coll' ingegnere capo o coll' ingegnere immediato superiore, mettendo in pratica le istruzioni che da essi ricevono, e facendo eseguire gli ordini che loro fossero comunicati per il migliore andamento del servizio cui sono addetti.

17. — I misuratori assistenti, sia che trovansi applicati all'Ufficio centrale, sia che vengano destinati negli uffici dipendenti, sono essenzialmente chiamati a cooperare come gli aiutanti, in ragione

delle proprie cognizioni, allo studio e formazione dei progetti delle opere pubbliche, alla vigilanza delle opere tanto di costruzione, che di mantenimento delle strade, ponti ed argini di conto provinciale, subordinatamente alle istruzioni che ricevono dagl'ingegneri ed aiutanti incaricati della condotta delle opere stesse.

Essi debbono pure attendere in Ufficio alla produzione in netto dei piani, disegni, profili ed alla copiatura delle relazioni e corrispondenze ufficiali.

18. — L'impiegato d'ordine deve curare l'ordinamento e la regolare tenuta degli archivi, dei registri e delle carte dell'Ufficio, secondo le istruzioni che gli verranno date dall'Ingegnere direttore. Deve registrare sul protocollo generale di arrivo e partenza le lettere e relazioni che pervengono all'Ufficio, o che ne emanano, classificando ogni carta sia nell'archivio generale che in quello corrente con tali distinte indicazioni che diano facilità di rintracciarle in qualunque occorrenza.

Egli presta eziandio l'opera sua a trascrivere lettere, relazioni ed altre carte, e dirige il servizio affidato all'inserviente dell'Ufficio.

19. — È dovere dell'inserviente dell'Ufficio di mantenere con la dovuta nettezza e decoro il locale, il mobilio e tutti gli oggetti che servono all'uso degl'impiegati. Egli deve custodire l'Ufficio, annunziare le persone che si presentano per domandare udienza dal capo e per richiedere alcuno degli ufficiali.

Deve ritirare dall'Ufficio postale le lettere ed altre carte dirette tanto al capo dell'Ufficio tecnico quanto agl'impiegati che ne dipendono e trasportare alla loro destinazione tutte quelle carte che partono dallo stesso Ufficio, e che deggiono essere ricapitati nel capoluogo ov'esso è stabilito.

Deve prestarsi a tutte le occorrenze degl'impiegati durante le ore di ufficio.

20. — L'Ufficio tecnico provinciale dovrà restare aperto quotidianamente al pubblico per otto ore continue in ciascun giorno non festivo. L'orario sarà stabilito dall'ingegnere capo con intelligenza della Deputazione provinciale a seconda delle stagioni, e gl'ingegneri, aiutanti e misuratori assistenti al medesimo addetti, che non avranno delegazioni permanenti o temporarie che li obblighino ad assentarsi dall'ordinaria loro residenza, come pure l'impiegato d'ordine, dovranno intervenirvi per prestarsi a tutti quei lavori ed incombenze che loro affiderà l'ingegnere direttore.

Qualora però la moltiplicità e l'urgenza degli affari richieda che gl'impiegati prestino un maggior servizio, essi dovranno prestarsi alle richieste del loro capo.

Nei giorni festivi l'orario di Ufficio è limitato a quattro ore di lavoro cioè dalle 8 ant. alle 12, eccettuati i casi di bisogni straordinari, nei quali gl'impiegati tutti dovranno prestarsi a quel maggior lavoro che sarà stabilito dal capo di Ufficio.

21. — L'Ufficio tecnico terrà un registro di protocollo generale di arrivo e partenza, nel quale dovranno essere quotidianamente registrate da una parte tutte le lettere o domande pervenute colla indicazione: 1° del numero d'ordine di ogni lettera o domanda, 2° della data loro, 3° del giorno dell'arrivo, 4° del nome o della qualità di chi scrive o ricorre, 5° del soggetto della lettera o dimanda, 6° del riparto o carico, cui si distribuisce la lettera o dimanda pervenuta.

La serie dei numeri del protocollo generale si rinnoverà ogni anno.

22. — Nella stessa guisa sarà tenuto, a cura speciale dell'ingegnere capo, un protocollo particolare in cui saranno esclusivamente registrate le lettere e dimande riflettenti il personale tecnico e di ordine addetto al servizio della Provincia.

23. — Con tutte le stesse indicazioni mentovate nel precedente art. 21 saranno registrate prima della loro spedizione nella seconda parte del protocollo generale tutte le lettere, relazioni ed altri documenti ch'emaneranno dall'Ufficio tecnico.

24. — L'archivio dell'Ufficio sarà tenuto distinto in due parti, nella prima delle quali saranno concentrate le pratiche e carte di perizia riflettenti gli affari terminati, e le opere eseguite e collaudate; nella seconda quelli che si riferiscono agli affari correnti, ed ai progetti delle opere in corso di esecuzione.

In entrambi gli archivi le pratiche e perizie saranno distinte per circondarii, e ripartite in tante serie quante sono le linee stradali sottoposte alla vigilanza ed amministrazione dell'Ufficio.

Ogni serie poi sarà ripartita in tanti fascicoli distinti quante sono le Imprese che furono date a vantaggio di caduna linea; però saranno separate le Imprese di manutenzione di ciascuna linea da quelle delle riparazioni, costruzioni o rettificazioni delle linee stesse.

25. — Tutte le carte, perizie e registri spettanti all'Ufficio tecnico, come pure le minute di tutti i rapporti, progetti e documenti ch'emanano dall'Ufficio stesso sono posti sotto la custodia e vigilanza dell'ingegnere capo, il quale non permetterà mai che siano annullati, alterati ed asportati dai suoi dipendenti.

26. — A diligenza dell'ingegnere capo sarà formato un esatto e nitido inventario delle pratiche, dei progetti e degli strumenti geodetici di proprietà dell'Ufficio, dopo di aver classificata ogni cosa nel modo di sopra accennato.

Copia autentica di questo inventario sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

27. — L'Ufficio tecnico dovrà tenere, oltre al repertorio o rubrica dello archivio: 1° un registro delle trasferte degl'impiegati; 2° un registro sommario di verbali di contravvenzione e dei pareri sulle oblazioni; 3° un registro del personale addetto al servizio della Provincia in cui siano fatte le annotazioni circa l'entrata in servizio e la cessazione dal medesimo di tutti gl'impiegati addetti successivamente all'Ufficio, le speciali delegazioni, ed i lavori notevoli eseguiti da ciascuno di essi.

28. — Qualunque progetto, sia esso compilato direttamente dall'ingegnere capo o dagl'ingegneri suoi dipendenti, dovrà essere munito della firma dello stesso ingegnere direttore, e trasmesso alla Deputazione provinciale per le successive determinazioni circa il suo eseguimento.

29. — Approvati i progetti, e provvedutosi pel relativo appalto, la Deputazione provinciale ne dà partecipazione all'ingegnere capo, trasmettendogli copia del contratto stipulato affinchè disponga per l'esecuzione, previa consegna del lavoro da farsi risultare da un verbale esteso in concorso con l'impresario, dalla data del quale verbale decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

30. — A quest'uopo si faranno dall'ingegnere direttore allestire nel proprio Ufficio le occorrenti copie dei piani, profili e disegni delle opere d'arte da somministrarsi all'imprenditore, il quale ne corrisponderà i dritti in base alla tariffa in vigore.

La somma pagata verrà ripartita fra gl'impiegati dello stesso Ufficio in ragione dello stipendio di ciascun impiegato.

31. — Trattandosi di lavori che richiedono una assidua vigilanza l'ingegnere direttore proporrà con apposita relazione alla Deputazione provinciale la delegazione di quello o quelli fra gli ufficiali da lui dipendenti, ai quali meglio stimerà di affidarne l'incombenza, proponendo altresì la congrua retribuzione mensile da assegnarsi sui fondi dell'opera a ciascuno in correlazione alla qualità, al grado dello impiegato, all'importanza dell'incarico, ed alle particolarità dei luoghi nei quali l'opera devesi eseguire.

Qualora le circostanze non permettessero di delegare impiegati dell'Ufficio, proporrà assistenti estranei.

32. — L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente all'alta direzione e sopraintendenza ch'egli deve esercitare per garentire il migliore risultamento dell'opere. Così pure gl'impiegati preposti alla direzione e vigilanza di un'opera deggiono rispondere della regolarità e del buono eseguimento dei lavori, ciascuno per la parte riguardante l'incarico loro affidato.

33. — Per adempiere regolarmente all'incarico rispettivo debbono gl'impiegati incaricati della permanente vigilanza di un'opera stabilire e mantenere sul sito della medesima la loro dimora, ed essere muniti dall'ingegnere capo o dall'ingegnere incaricato dell'opera stessa, di una copia del capitolato di appalto, dei piani, profili e disegni costituenti il progetto della cui esecuzione si tratta.

Spetta poi all'ingegnere capo ed all'ingegnere suddetto di visitare le opere con quella frequenza ed in quelle circostanze che saranno indicate dalla natura dell'opera e dalle vicissitudini cui può andar

soggetta; come pure di compartire per iscritto quelle istruzioni che l'esame dei lavori e della contabilità relativa, nonchè la condotta dell'impresario dimostreranno opportune nell'interesse dell'amministrazione, e per la regolare tenuta dei registri delle misure e quantità dei lavori eseguiti.

34. — L'ingegnere capo provvederà perchè dallo ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera, e dall'impiegato subalterno destinato alla sorveglianza locale, sia tenuto esatto giornaliero conto di ogni fase ed eventualità di ciascuna Impresa, affine di poterne informare la Deputazione provinciale durante il corso dei lavori, e l'ufficiale collaudatore allorquando saranno compiuti, per abilitarli eziandio ad apprezzare, ove è d'uopo, il merito delle eccezioni al deconto finale che venissero elevate dall'appaltatore.

35. — I certificati di pagamento a favore degli imprenditori, sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di manutenzione stradale, saranno, a datare del presente regolamento, rilasciate sotto la esclusiva responsabilità dell'ingegnere capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali, e dalla conoscenza che avrà del progresso e della regolare esecuzione di ciascun lavoro. I certificati di semplice abbonconto saranno corredati di uno stato approssimativo dei lavori eseguiti, e quelli che si spediscono ad opera finita saranno accompagnati da un esatto stato dei lavori, dal deconto finale, dalle quietanze ed altri documenti richiesti e dall'ingegnere capo rivolti alla Deputazione provinciale per l'ulteriore loro corso.

36. — Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto, e diano luogo ad alterazioni dei prezzi di appalto, l'ingegnere capo ne promuoverà l'approvazione dalla Deputazione provinciale, presentando con suo speciale rapporto una perizia suppletiva da servire di base ad una distinta sottomissione o ad una appendice al contratto principale.

Fino a che l'anzidetta perizia suppletiva non sarà stata approvata dalla Deputazione provinciale, non sarà lecito all'ingegnere capo di ordinare l'intraprendimento dei lavori in essa contemplati. Contravvenendosi a questa disposizione per parte dell'ingegnere capo, o dell'ingegnere incaricato della direzione del lavoro, saranno dessi responsabili di ogni conseguenza delle date disposizioni.

37. — Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali un ritardo potendo essere funesto alla riuscita, ed alla conservazione di una opera, l'ingegnere direttore avrà facoltà di fare immediatamente intraprendere i lavori diretti a prevenire il temuto danno, dandone contemporanea partecipazione alla Deputazione per le occorrenti sue provvidenze.

38. — Ogni qualvolta l'Amministrazione riconoscesse necessario e conveniente di far condurre un lavoro in economia, essa fornirà all'ingegnere capo, cui ne incombe la direzione, le somme occorrenti per sopperire alle spese a misura del progresso dei lavori, o con l'apertura di apposito credito a favore dell'ingegnere capo, ovvero mediante anticipazione dei fondi necessarii sulla Cassa della provincia.

Dell'impiego delle somme accordate l'ingegnere capo renderà esatto conto con la produzione regolare delle note quietanzate dagli artefici, operai e dei provveditori dei materiali stati impiegati nelle opere.

La forma di questa produzione sarà specialmente indicata dalla Deputazione provinciale all'atto dell'anticipazione dei fondi.

Ultimati i lavori, l'ingegnere capo produrrà un prospetto generale dal quale risultino le somme parziali spese in ciascuna settimana o quindicina distintamente per mercede e fornitura, e le somme ricevute per sopperire ad ogni spesa.

Il paragone farà conoscere in qual parte stia l'eccedenza od il difetto, e se debbasi fare restituzione, o richiedere la concessione di altre somme per il saldo pagamento dei lavori.

Capitolo II.

Allestimento dei progetti.

39. — Ogni progetto per essere approvato dalla Deputazione provinciale deve constare dei seguenti elementi.

1º) Di quel numero di disegni, che in ogni caso speciale sono necessarii per dare una idea precisa del progetto.

2º) Del computo metrico generale ossia del casellario di tutti i lavori a farsi. Questo computo secondo i casi e trattandosi specialmente di un progetto di una certa importanza, potrà esser diviso in due parti: la prima comprenderà i lavori che generalmente si appaltano a corpo, quali sono i movimenti di terra, e la superficie dei terreni, o di altri stabili da occuparsi. Al casellario dei movimenti di terra, fa seguito la tabella relativa alla classificazione e distribuzione delle materie a smuoversi onde poterne calcolare lo importo. La seconda parte comprenderà i lavori che soglionsi appaltare a misura, quali sono le opere di arte ed altri.

3º) Un quaderno dell'analisi dei prezzi unitari delle varie categorie dei lavori.

4º) La perizia di stima complessiva, la quale deve comprendere il calcolo della spesa di tutti i lavori calcolati nel computo metrico, le indennità di terreno, ed altre spese accessorie, designando quelle che debbono essere appaltate a corpo, e quelle che sono appaltate a misura.

5º) Il capitolato d'appalto, nel quale saranno descritti esattamente i lavori da eseguirsi, e saranno determinati gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le clausole generali.

Trattandosi di appalto di poca entità, la perizia di stima delle opere o provviste con le condizioni di esecuzione alla medesima annessa può servir di base ad un contratto.

6º) La relazione nella quale si devono esporre chiaramente le considerazioni che servirono di norma all'autore del progetto nella sua compilazione. A questi elementi si aggiungeranno quegli altri documenti necessari e giustificativi, che secondo le circostanze possono essere necessari, e che già fossero annesse alla pratica.

I disegni saranno disposti in modo da renderne facile l'esame, preferendosi che siano piegati piuttosto che in rotolo.

Trattandosi del progetto definitivo di una strada, il piano della località sul quale ne è indicato l'andamento sarà disegnato sulla scala non minore di 1/2000 e sarà esteso quanto basta per giustificare l'andamento che si propone: il profilo in lungo in generale sarà disegnato sulla scala medesima del piano per le lunghezze e sulla scala decupla per le altezze. I profili in traverso saranno disegnati sulla scala di 1/200 tanto per le lunghezze che per le altezze, salvo ad adottare altri rapporti per quei profili speciali che le circostanze richiederanno: i piani delle traverse degli abitati saranno disegnati in iscala non minore di 1/500.

I disegni delle opere d'arte saranno redatti in quella maggiore scala possibile secondo i casi, in modo a somministrare una idea esatta dell'opera, aggiungendovi quei dettagli particolareggiati che secondo le circostanze possono essere necessarii. Prima di dar corso al progetto il capo di Ufficio si accerterà dell'esattezza delle calcolazioni.

40. — Pei progetti di massima e segnatamente quando dovrassi sottoporre ad esame le preferenza da darsi al tracciato di una linea stradale sopra altri che pur presentino attendibili convenienze, sarà sufficiente che si producano:

1º) Una topografia generale in iscala metrica non minore di 1/10000 nella quale siano segnati con chiarezza le linee che si propongono e le loro circostanze.

2º) Il profilo longitudinale di ciascuna linea, nel quale siano segnate le più considerabili elevazioni e depressioni del suolo, e le pendenze a seconda delle quali si stimerebbe conveniente di modificarne la naturale disposizione; per le lunghezze di siffatti profili si potrà adattare la scala metrica di 1/10000 e quella di un millesimo per le altezze.

3º) Quel numero di grandi sezioni trasversali sufficientemente estese che sono necessarie per far conoscere la configurazione del suolo.

4º) Un computo sommario dei movimenti di terra e del loro importare, e così pure dei lavori e forniture per la formazione della carreggiata;

5º) Il quadro nel quale siano indicate le principali dimensioni delle opere d'arte da costruirsi, la loro situazione e lo importare presuntivo;

6º) Un quadro generale delle proprietà da intersecarsi, e della spesa occorrente per indennità di occupazione diffinitiva.

7°) Una relazione nella quale siano ampiamente con chiarezza esposte le più giustificanti particolarità del progetto.

41. — Ogni perizia dovrà contemplare, oltre il prezzo dei lavori proposti:

1°) Una somma per sopperire alle spese di assistenza della opera calcolata in ragione della durata dei lavori, giusta il capitolato di appalto, e ciò ogni qual volta per la natura ed importanza dell'opera si riconosca necessaria questa misura di precauzione.

2°) Una somma ragguagliata all'importanza della opera con cui sopperire alle spese impreviste.

CAPITOLO III.

Indennità di trasferte agli ufficiali dell'Ufficio tecnico provinciale.

42. Oltre allo stipendio è accordata agli ufficiali dell'Ufficio tecnico speciale per ogni trasferta fuori dell'ordinaria loro residenza una indennità giornaliera ed una indennità di viaggio regolata nei termini seguenti:

	Indennità giornaliera		Indennità di viaggio per chilometro	
Ingegnere capo	8	00	0	30
Ingegneri aggiunti	6	00	0	25
Ingegnere allievo.	5	00	0	25
Aiutanti delle 3 classi	4	00	0	20
Misuratori assistenti	5	00	0	00

Nel calcolo delle distanze si tiene conto dei chilometri percorsi tanto nell'andata che nel ritorno.

Fino a distanza di due chilometri non si fa luogo ad indennità di sorta.

Per le distanze che superano i due, ma non oltrepassano i dieci chilometri, non ha luogo l'assegno per indennità giornaliera; si duplica in vece l'indennità di viaggio.

43. — Nell'Ufficio tecnico sarà tenuto un registro delle trasferte degli impiegati secondo il modulo da stabilirsi dall'ingegnere capo.

Nello stesso registro saranno annotate tutte le trasferte eseguite da ciascuno impiegato con la indicazione del giorno della partenza e di quello del ritorno, dello scopo della trasferta e della distanza percorsa tanto nell'andata che nel ritorno espressa in chilometri, del numero dei giorni consumati, dell'indennità giornaliera e di viaggio dovuta, della somma complessiva delle due indennità, e di quelle circostanze finalmente che siano necessarie a spiegare qualche particolarità relativa.

44. — Affinchè le trasferte degli impiegati subalterni possano aver luogo, e diano loro diritto al conseguimento delle relative indennità, è necessario che le medesime sieno state autorizzate dall'ingegnere capo.

Questa autorizzazione sarà fatta pure risultare nel registro anzidetto.

45. — Il pagamento delle indennità di trasferte avrà luogo alla fine di ogni trimestre in base alle specifiche che ciascuno impiegato dello Ufficio tecnico formerà in doppio originale, copiando fedelmente la parte del registro su mentovato che gli concerne, colle riduzioni o correzioni che vi avesse introdotto il capo d'Ufficio.

Ogni specifica porterà la firma dell'impiegato cui si riferisce, e sarà vidimato dallo ingegnere capo.

46. — L'ingegnere capo, riconoscendo la regolarità delle specifiche preparate dai suoi impiegati, ne promuoverà il pagamento dalla Deputazione provinciale.

47. — L'ingegnere capo dovrà dare preventivo avviso alla Deputazione provinciale delle trasferte che esso crederà utile di fare nell'interesse del servizio, indicando lo scopo di esse, il giorno della partenza, e quindi il giorno del ritorno in residenza.

CAPITOLO IV.

Forme e costruzione delle strade provinciali.

48. — La larghezza normale delle strade provinciali nei luoghi in piano sarà fra cinque a sei metri da ciglio a ciglio esclusi i fossi.

49. — Nelle montagne e nelle colline dove le circostanze locali possano rendere troppo costosa la costruzione delle strade per qualità e quantità di lavoro, la larghezza delle medesime sarà di metri cinque, anche da ciglio a ciglio.

50. — Le strade dovranno avere lateralmente fossetti per lo scolo delle acque piovane, ovvero cunette selciate a secco, secondo la minore o maggiore lunghezza longitudinale.

51. — I fossetti debbono avere nel fondo una larghezza di metri 0,40, e tale profondità da poter dare facile sfogo alle acque che scolano dalla strada e dalle soprastanti campagne. Le sponde dei medesimi saranno a tutta scarpa.

Le cunette avranno la larghezza non minore di metri 0,80.

52 — Le acque che scolano dalla strada e dalle campagne si faranno scaricare in manufatti che verranno di tratto in tratto costruiti, ed in siti convenientemente scelti.

53. — Il suolo della strada nella sezione trasversale sarà di forma convessa, onde facilitare lo scolo delle acque piovane, presentante nel mezzo una saetta eguale ad 1|24 della sua corda totale.

54. — Esso suolo stradale verrà diviso in tre parti; le due laterali, di metri uno circa ognuna a partire dai lembi, serviranno per l'ammasso della ghiaia e pel transito dei pedoni, e la parte di mezzo, che verrà coperta di ghiaia, formerà il piano rotabile.

55. — Il suolo sottostante all'inghiaiata sarà anche esso di forma convessa presentante una saetta di 1|25 circa della sua corda e verrà conformato a cassa, in guisachè gli spazii laterali presentino una elevazione di metri 0,13. Questa cassa sarà destinata a contenere l'inghiaiata alla quale verrà data la convessità della strada.

56. — Qualora il suolo della strada fosse cedevole si darà al vuoto della cassa la profondità di metri 0,26 e la inghiaiata verrà stesa sopra un'ossatura che si costruirà nel fondo della medesima con pietre ben disposte e battute sotto la stessa convessità della strada; lo spessore dell'ossatura sarà di metri 0,13.

57. — Il piano rotabile conterrà la inghiaiata, la quale sarà formata con ghiaia di torrente del diametro di 2 a 4 centimetri; potrà ancora esser formata con pietre di cava di qualità silicia o calcare perchè siano dimezzate e ridotte a pietrisco del diametro indicato.

Sì nell'uno che nell'altro caso la ghiaia dovrà essere diligentemente vagliata, affine di togliere la sabbia e la terra.

58. — Le strade in elevazione verranno formate colle materie risultanti dagli sterri più prossimi, ovvero dagli scavi che appositamente si apriranno lungo il piede delle scarpe dei rialzi, curando di mettere le terre magre nell'interno, e le vegetali nel rivestimento delle scarpe dei rialzi medesimi.

59. — I rialzi procederanno a scarpa da ambedue i lati ed a strati regolari battuti replicatamente, onde facilitarne l'assodamento.

60. — Le scarpe stradali avranno base più o meno ampia secondo che minore o maggiore sarà la tenacità della terra.

In generale la inclinazione di esse scarpe sarà ragguagliata al rapporto di un mezzo di base per uno di altezza negli sterri, e di uno e quarto di base per uno di altezza nei rilevati.

61. — Le strade elevate di molto sopra il piano delle laterali campagne saranno difese esteriormente da paracarri e da parapetti.

62. — Ad ogni crocicchio saranno situati indicatori in pietra, ed agli sbocchi degli abitati saranno affisse delle iscrizioni colla indicazione della direzione e lunghezza della strada.

63 — In piano le strade avranno un allineamento pressochè rettilineo o composto di rette unite da linee con dolce curvatura.

64. — Il piano dei marciapiedi sarà possibilmente superiore alle laterali campagne, e non soggette alle inondazioni delle acque piovane che scolano.

65. — La pendenza longitudinale sarà ragguagliata a quella dei terreni laterali; qualora poi accadessero sensibili depressioni nel ter-

reno attraversato per dar luogo a successivi rialzi, le dette depressioni verranno corrette con rinterri, in guisa che la pendenza della strada ivi non sia superiore al tre per cento.

66. — Nei siti montuosi l'andamento delle strade dovrà essere determinato in modo da evitare lavori di sterro e di riporto eccessivi non proporzionati all'importanza della strada, procurando di seguire, per quanto sia possibile, le sinuosità del terreno onde diminuirne la spesa di costruzione.

67. — La pendenza longitudinale per massima generale non dovrà oltrepassare il cinque per cento e per tratti di una lunghezza non maggiore di chilometri due.

Qualora poi speciali condizioni dei luoghi, e riguardi di giusta economia richiedessero una pendenza alquanto maggiore, o tratti della segnata pendenza, ma più lunghi di chilometri due, questi tratti dovranno essere frammezzati di altri quasi in piano o che non eccedano il tre per cento, onde prevenire il disagio e la fatica.

68. — I muri di sostegno saranno costrutti in calce ovvero a secco, secondo la loro maggiore o minore altezza. Gli stessi saranno costrutti a scarpe con la inclinazione del quinto, e con dimensioni che siano sufficienti a garentirne la solidità.

69. — I manufatti di scarico verranno eretti in quei siti ove il bisogno lo esiga, e saranno costruiti in calce od a secco secondo il volume delle acque cui debbano dare sfogo, e secondo la posizione in cui debbono essere inalzati.

70. — Tutti i ponti stabili, comunque siano, che si costruiscono sopra fiumi e torrenti per tutta la loro lunghezza debbono essere lateralmente muniti da parapetti di una altezza non minore di centimetri sessanta sopra il piano stradale.

La larghezza dei ponti medesimi deve essere corrispondente a quella della strada, o almeno tale da poter dare luogo al comodo passaggio dei carri e delle carrozze.

71. — Il piano delle strade sopra i ponti dovrà trovarsi su quello stesso delle strade lungo le quali sono stabilite, e quando insormontabili difficoltà a ciò si apponessero, la pendenza per salire su di essi o per discendervi, non dovrà eccedere il 2 e mezzo per cento.

72. — I ponti sopra canali manufatti, inservienti ad uso pubblico o privato, che attraversano la strada dovranno avere la larghezza della strada medesima, e saranno costruiti in cotto od in pietra e muniti di parapetti.

73. — In generale la costruzione delle opere di arte sarà condotta in modo che siano soddisfatte le condizioni di stabilità, e che le stesse opere abbiano quel carattere di semplicità che loro si addice, omettendosi tutte quelle inutili decorazioni le quali ad altro non varrebbero che ad aumentarne il costo.

74 — I lavori di costruzione di ponti e quelli di costruzione o sistemazione di strada, dovranno progredire regolarmente da un tratto all'altro, e non per salto o con interruzioni.

75 — La collaudazione delle opere stradali verrà eseguita dall'ingegnere capo, o da altro ingegnere dell'Ufficio tecnico che non abbia diretto il lavoro da collaudarsi, ed in casi gravi verrà affidata dalla Deputazione provinciale ad una Commissione di persone tecniche e contabili.

Capitolo V.
Manutenzione delle strade provinciali.

76. — La manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali è affidata all'Ufficio tecnico provinciale sotto il controllo e la dipendenza della Deputazione provinciale con le norme seguenti:

77. — La manutenzione delle strade provinciali comprende:

a) La fornitura ed il trasporto della ghiaia o del petrisco sopra determinati luoghi.

b) La conservazione superficiale delle opere di muratura, lo spargimento della ghiaia, lo sfangamento e spolverizzamento del piano rotabile, lo spurgo dei fossi, lo sgombro delle nevi, il complanamento dei passeggiatoi e gli altri lavori di pulitura e di consolidamento.

78. — La manutenzione delle strade provinciali ha luogo appaltando, a misura, la fornitura del brecciame, il mantenimento delle opere d'arte, dei selciati, dei lastricati, lo sgombro di grandi frane ed il ripristino di grandi scoscendimenti; ed a corpo, lo spandimento del brecciame, lo spolverizzamento e sfangamento della carreggiata, il complanamento dei passeggiatoi, lo spurgo dei fossi, delle chiaviche e dei ponticelli, il ripristino del piano stradale e sue scarpe di limitate dimensioni e lo sgombro di piccole frane, lavori tutti da eseguirsi col mezzo di cantonieri e di altri operai di sussidio forniti all'occorrenza dall'Impresa.

I lavori a corpo dell'appalto saranno depurati della mano d'opera che vi prestano i cantonieri, che sono nominati e salariati dall'Amministrazione provinciale.

79. — L'appalto del mantenimento ordinario si fa all'asta pubblica nei termini e modi prescritti dalle leggi e regolamenti. Esso ha per base un progetto ed un capitolato.

80. — Volendo l'Amministrazione eseguire ad economia lavori e somministrazioni nel tronco di strada appaltato, l'impresario avrà l'obbligo di somministrare, a richiesta dell'Ufficio tecnico, i giornalieri forniti dei relativi attrezzi, i mezzi di trasporto e gli utensili, nonchè quei materiali che potessero occorrere, e gliene verrà corrisposto l'importare, secondo i prezzi elementari di elenco, all'atto del pagamento della prossima rata semestrale, con l'interesse in ragione del 6 per 0[0 all'anno.

Mostrando l'Impresa negligenza nell'apprestare le forniture richieste, l'Amministrazione provinciale provvederà di ufficio ed a spese di essa Impresa

81. — Verificandosi il bisogno d'impiegare sussidiarii ai cantonieri onde eseguire lavori di mantenimento a corpo occorrenti per la buona conservazione della strada, l'ingegnere capo, dietro rapporto dell'ingegnere del carico, designerà all'Impresa il numero dei travagliatori da adibirsi ed il luogo del lavoro, ed in caso di negligenza della stessa, l'Amministrazione provvederà d'ufficio ed a totale spesa dell'Impresa.

82. — Nel caso dell'esecuzione d'Ufficio, di cui ai due precedenti articoli, saranno in ogni settimana liquidati i conti ai fornitori ed ai sussidiarii, e le note d'importo verranno soddisfatte coi fondi che la Deputazione provinciale metterà a disposizione dal direttore dell'Ufficio tecnico, e di cui questi dovrà renderne conto, producendo a suo discarico, assieme alla nota medesima, la giustificazione dei pagamenti eseguiti.

83. — Saranno separatamente appaltate all'asta pubblica ed a prezzi unitari le straordinarie riparazioni e ricostruzioni delle opere di muratura

84. — I contratti d'appalto avranno tutti la durata di un sessennio con la scadenza al 31 marzo, salvo rimanendo all'Amministrazione la facoltà, di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici, nel qual caso, nel pagamento del decimo delle opere non eseguite, si terrà conto soltanto di quelle, che si riferiscono all'anno in cui ha luogo lo scioglimento del contratto, e ciò per patto espresso e convenuto a modifica nel disposto in detto art. 345. L'ingegnere capo presenterà alla Deputazione provinciale i progetti d'appalto coi rispettivi capitolati sei mesi prima della scadenza.

85. — La sorveglianza sulla manutenzione delle strade provinciali verrà dall'ingegnere capo ripartita fra gl'ingegneri suoi dipendenti, ognuno dei quali avrà ancora la direzione dei lavori occorrenti nelle linee componenti il carico rispettivo, rimanendo affidata ad esso ingegnere capo la sorveglianza superiore su tutte le strade provinciali.

86. — L'Ufficio tecnico avrà alla sua dipendenza cantonieri stabili, in numero proporzionato alla lunghezza delle strade in manutenzione, e per norma ordinaria si assegneranno ad ogni cantoniere non oltre i cinque chilometri di strada. Ove però si tratti di strade, nella cui percorrenza si verifichi un transito molto limitato, ovvero si tratti di tronchi di strade, le cui linee siano incomplete, potrà la Deputazione, in via d'eccezione, assegnare a ciascun cantoniere un tratto di strada, che raggiunga la percorrenza massima di sette chilometri.

I cantonieri dipenderanno da un capo cantoniere, pure esso obbligato al lavoro.

L'uno e gli altri saranno stipendiati dalla Provincia e nominati dalla Deputazione provinciale sulla proposta dell' ingegnere capo dl Ufficio tecnico provinciale.

87. — Un regolamento interno di disciplina regola e stabilisce le competenze e gli obblighi dei cantonieri, non che la loro dipendenza dall' ingegnere capo e dagli impiegati dell'Ufficio tecnico, alla istruzione dei quali debbono essi cantonieri uniformarsi.

Il direttore dell' Ufficio tecnico ha incarico speciale di eseguire una depurazione dell'attuale personale dei cantonieri rimuovendo i meno idonei al servizio per ridurne il numero nei limiti del precedente articolo 86.

A coloro che si licenzieranno e che hanno meno di dieci anni di servizio verrà accordato la paga di sei mesi, ed un' annata a quelli che sono in servizio oltre i dieci anni.

Coloro che verranno licenziati per sola riduzione di personale, non perchè meno idonei, saranno tenuti presenti nelle vacanze di posti.

88. — L' ingegnere capo formerà il preventivo annuale dell' importo delle opere di manutenzione delle strade provinciali sopra i rilievi che gli rimetteranno gl' ingegneri di sezione dopo le visite da essi praticate lungo le linee componenti il rispettivo carico. Il preventivo così formato sarà rimesso alla Deputazione provinciale per norma nella compilazione del bilancio della Provincia.

89. — Occorrendo durante l'anno qualche lavoro non contemplato nel preventivo ne sarà compilato il relativo progetto che verrà sottoposto all'approvazione della Deputazione provinciale.

90. — Verificandosi il caso di qualche guasto nella strada che la renda impraticabile, l' ingegnere capo darà immediatamente all'appaltatore le convenienti disposizioni per l' esecuzione dei lavori urgenti onde rimettere il libero passaggio, e in caso d'inadempienza nel perentorio assegnatogli, potrà intraprendere in economia a danno della Impresa le opere di provvedimento, avvalendosi dei fondi posti a sua disposizione per la manutenzione, dandone contemporaneamente avviso alla Deputazione provinciale, alla quale dovrà rimettere sollecimente il progetto di riparazione definitivo dei guasti per la sua approvazione.

91. — Sarà in facoltà della Deputazione provinciale di affidare la esecuzione dei lavori straordinarii, di cui ai due articoli precedenti, all' appaltatore di manutenzione della strada su cui essi lavori dovranno eseguirsi, e ciò in base ai prezzi unitari, contenuti nell'elenco che verrà annesso al capitolato di appalto, dedotti del ribasso d'asta.

92. — La quantità di ghiaia stabilita in preventivo per ciascun tronco di strada non potrà essere aumentata senza il consenso della Deputazione provinciale, ma non occorrendo tutta la quantità preventivata potrà essere convenientemente diminuita dall' ingegnere capo, e l' impresario non avrà dritto a pretendere indennità o compensi per qualsiasi aumento o diminuzione sulla fornitura.

93. — I tronchi delle strade provinciali alquanto lunghi verranno dall'Ufficio tecnico composti in lotti, onde applicare alla manutenzione di ciascuno di essi lotti contratti separati di appalti.

94. — Non più tardi del mese di maggio l' Ufficio tecnico richiederà in iscritto all'appaltatore il quantitativo, distinto per i tronchi, di ghiaia bisognevole durante l'anno, rilasciando questi ricevuta della richiesta fattagli.

95. — La fornitura della ghiaia dovrà cominciare non prima del 1º luglio e dovrà essere ultimata pel 30 settembre.

96. — Non più del 30 di settembre si procederà dall' ingegnere capo, in concorso del fornitore e dell' ingegnere del carico, alla misura della ghiaia, ammannita lungo uno dei passeggiatoi della strada.

Ove mai gli ammannimenti di già fatti non corrispondessero, per la qualità o per la quantità, alle prescrizioni date, l'ingegnere capo ne farà immantinente rapporto alla Deputazione provinciale, la quale, in linea di urgenza, e senza obbligo di preavviso al fornitore, provvederà di ufficio ed a spese di costui.

97. — Nei mesi di autunno e di primavera si eseguirà lo spargimento della ghiaia sulle strade, e ciò oltre ai risarcimenti giornalieri e parziali che potessero occorrere in talune località per effetto del consumo avvenuto.

Nelle stesse stagioni si eseguiranno ancora i compiaramenti dei passeggiatoi, gli spurghi dei fossi, gli sfangamenti, ove occorressero, e lo sgombro delle frane che potessero essersi verificate.

98. — Nella stagione estiva poi si eseguiranno i lavori di manutenzione delle opere di arte e di spolverizzamento del piano stradale.

99. — Nel gennaio sarà presentato il rendiconto annuale con la liquidazione dei crediti di tutti gl'imprenditori.

100 — L' ingegnere capo, oltre alle ispezione che farà durante l'anno su qualche strada provinciale, sempre quando lo creda utile e necessario, nella stagione di primavera in concorso di un rappresentante della Deputazione provinciale le visiterà tutte nello scopo di collaudarne lo stato manutentivo. Della risultanza di queste visite redigerà egli i relativi verbali che rimetterà alla Deputazione provinciale accompagnati da suo rapporto, col quale, riassumendo l'andamento del servizio di manutenzione delle strade, proporrà i provvedimenti opportuni onde ovviare agl' inconvenienti che in essa si verificassero.

101. — Ultimata la costruzione o sistemazione di una strada provinciale, a cura dell'Ufficio tecnico ne verrà fatto esatto inventario, nel quale, anno per anno, si segneranno tutte quelle modifiche e variazioni che l' ingegnere capo verificherà lungo le medesime nel collaudarne lo stato di manutenzione.

102. — La consegna delle strade, costituendo un obbligo inerente alle funzioni degl' ingegneri dell'Ufficio tecnico, non darà diritto ad altre competenze oltre quelle fissate nella tabella annessa in questo regolamento.

TITOLO II.

CAPITOLO I.

Forma e costruzione delle strade comunali.

103. — Le strade comunali vanno classificate in comunali semplici, e comunali consortili.

Appartengono alla prima classe quelle che esistono in un *territorio* di un sol comune, e che a quel solo comune direttamente interessa la costruzione o conservazione di essa.

Alla seconda appartengono quelle che attraversano il territorio di più comuni, e per la cui costruzione e conservazione hanno interesse più comuni.

104. — In piano la larghezza delle strade *consortili* sarà di metri 5, quella delle strade comunali semplice sarà di metri 4 a 5; nei monti la larghezza delle une e delle altre sarà ancora di metri 4. La larghezza di tutte va presa da ciglio a ciglio esclusi i fossetti di scolo.

105. — Le strade ora esistenti di minore larghezza dovranno essere portate alle sopra cennate dimensioni a misura del loro adattamento.

106. — Le strade comunali che hanno la larghezza di metri 4 debbono avere di tratto in tratto spazi più ampii pei ricambi dei veicoli, sempre che ciò venisse richiesto dai bisogni della circolazione.

107. — Le disposizioni contenute negli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 62 che riguardano la natura dell'inghiaiata, la qualità del materiale, la forma superficiale del piano rotabile, ed il modo di costruzione delle strade provinciali, sono applicabili alle strade comunali, avuto riguardo però alla minor larghezza di queste, onde convenientemente determinarne lo spazio riservato per l'inghiaiata e pei passeggiatoi.

108. — Per le strade comunali di pianura valgono ancora le disposizioni di cui agli articoli 63, 64 e 65 sempre che non si opponessero quei principii di stretta economia cui conviene mirare principalmente nella costruzione delle strade comunali.

109. — La pendenza longitudinale delle strade comunali nei siti montuosi non dovrà eccedere il sette per cento onde non riescano incomode al traffico.

Ove però per speciali condizioni locali si dovesse superare detto limite, potrà la pendenza portarsi fino al 9 per 0|0, ma per tratti non più lunghi di mezzo chilometro, e purchè detti tratti vengano interpolati con altri di pendenza più mite od in contro-pendenza.

110. — Onde rendere maggiormente economica la costruzione delle strade comunali, nel tracciamento di esse si metteranno a profitto le strade mulattiere o sentieri esistenti purchè siano conciliabili con le prescrizioni dell'articolo precedente.

111. — Le strade elevate sopra le laterali campagne saranno difese esteriormente da arginetti di terra a sicurezza del traffico.

112. — Le strade di montagna, per ragioni di solidità, possono essere formate ad una sola pendenza verso il monte, lungo il quale corre la cunetta per lo scolo delle acque piovane. L'altezza della detta inclinazione non dovrà superare il dodicesimo della larghezza totale della strada.

113 — I tronchi di strada che attraversano città e borgate saranno selciati con pietre di torrente o di cava secondo che consentano le condizioni locali.

Cadendo questi tronchi sopra strade provinciali, i comuni non hanno diritto per essi che ai compensi dalla legge prescritti.

114 — I manufatti e le altre opere d'arte si eseguiranno giusta le norme segnate negli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74.

115. — Le opere stradali, sia di costruzione, che di sistemazione, verranno date in appalto coi metodi prescritti dalla legge, ed in base ai relativi progetti e capitolati, da approvarsi dalla Deputazione provinciale; salvo rimanendo sempre per le strade comunali obbligatorie le prescrizioni contenute nella relativa legge del 30 agosto 1868.

116. — I progetti suaccennati per essere approvati dalla Deputazione provinciale, a mente dello articolo 138, N. 2, della legge comunale e provinciale, dovranno essere formati e sottoscritti da persona dell'arte, e corredati dei documenti di cui agli articoli 45 e 46.

117. — I comuni possono affidare all'Ufficio tecnico provinciale la compilazione dei progetti summentovati, e relativi alle proprie strade, non che la direzione e sorveglianza dei corrispondenti lavori.

118. — Sarà provveduto al predetto servizio straordinario aggiungendo all'Ufficio stesso altri impiegati in numero proporzionato al bisogno ed alla importanza del servizio medesimo, ai quali verrà corrisposto un assegno mensile ed una indennità ragguagliata al grado della carica che ciascun di essi occupasse.

119. — Le somme tanto degli assegni mensili, quanto delle indennità dovute al personale aggiunto, saranno a carico dei comuni interessati, e la ripartizione fra essi verrà fatta prendendo a norma la lunghezza chilometrica delle strade in costruzione o sistemazione che attraversano il territorio di ciascun comune.

120. — Il riparto verrà fatto dalla Deputazione provinciale, e le quote spettanti ai comuni saranno versate da questi alla Cassa della Provincia, rimanendo alla Deputazione medesima l'obbligo dei relativi pagamenti.

121. — Ultimati i lavori stradali, verranno gli stessi collaudati dall'Ufficio tecnico provinciale, e solo dopo tale collaudazione si potranno eseguire pagamenti a saldo delle somme dovute all'impresario.

122. — La domanda della Impresa per il collaudo, con le osservazioni della Giunta municipale, sarà dal sindaco rimesso alla Deputazione provinciale, affinchè si provveda a mezzo dell'Ufficio tecnico allo eseguimento dell'operazione predetta.

CAPITOLO II.

Manutenzione delle strade comunali.

123. — I comuni provvedono alla manutenzione delle proprie strade mediante ispettori stradali e mediante l'opera di cantonieri stabili.

124. — Gl'ispettori stradali saranno nominati e stipendiati dai Consigli comunali, e saranno scelti fra ingegneri o periti agrimensori muniti di diploma che li abiliti allo esercizio della loro professione.

125. — I comuni contermini che hanno uno sviluppo stradale minore di 80 chilometri possono unirsi in consorzio onde nominare un solo ispettore per la manutenzione delle loro strade. I cantonieri stabili, la fornitura dei materiali ed il lavoro straordinario formano oggetto di separata amministrazione indipendente per ciascun comune secondo il suo bisogno.

126. — La manutenzione ordinaria delle strade comunali si effettuerà conformemente agli articoli 78 e 79 del presente regolamento.

127. — Il sindaco invigila sui cantonieri e su quanto altro riguarda la manutenzione delle strade comunali, rimanendo esclusivamente delegato a rappresentare la Giunta municipale nella annuale visita di collaudo, nonchè nelle altre operazioni che interessano il servizio di manutenzione, un membro di essa Giunta od altri fra i consiglieri che dalla medesima venisse all'uopo prescelto.

128. — L'ispettore stradale dirige e sorveglia la manutenzione delle strade ed è responsabile dell'osservanza delle norme del regolamento. A tal fine:

a) visita due volte all'anno le strade del proprio carico, in primavera ed in autunno, ed oltre a ciò sempre quando vi sia qualche straordinaria circostanza, dandone anticipato avviso alla Giunta municipale, alla quale dovrà riferire i risultati delle visite medesime;

b) provvede alla formazione delle perizie e capitolati pei lavori di mantenimento ordinario delle strade, ed alla compilazione dei progetti e capitolati per le riparazioni straordinarie da eseguirsi durante l'anno sulle strade stesse.

c) forma annualmente il preventivo di manutenzione per ogni comune, da sottoporsi alle deliberazioni del rispettivo Consiglio;

d) concorre a misurare e riconoscere la ghiaia somministrata dall'Impresa e ne liquida l'importo in contesto della stessa;

e) ha l'obbligo di curare onde i cantonieri, appaltatori e lavoratori tutti adempiano ciascuno al proprio dovere;

f) invigila alla esatta e rigorosa osservanza delle prescrizioni sulla polizia delle strade comunali contemplate nella sezione 2ª capitolo 4 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, e provoca l'applicazione delle pene inflitte dalla stessa ai contravventori.

129. — Il numero dei cantonieri sarà fissato in media di uno per ogni otto chilometri.

130. — I cantonieri dipenderanno da un capo cantoniere, pure obbligato al lavoro; gli uni e l'altro verranno nominati dalla Giunta municipale sulla proposta dell'ispettore.

I cantonieri ed il capo contoniere possono venir sospesi, in caso di mancanza, dall'ispettore, il quale dovrà darne subito notizia alla Giunta cui spetta il licenziamento definitivo.

131 — I cantonieri saranno obbligati conformarsi agli ordini impartiti dall'ispettore stradale, e dare notizia a questo ed alla autorità comunale di ogni disordine che si verificasse nel servizio della manutenzione stradale.

132. — Sono applicabili alle strade comunali le disposizioni di cu agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 101; esercitandosi dalla Giunta municipale le attribuzioni che, per alcuni degli articoli medesimi, sono deferiti alla Deputazione provinciale e disimpegnandosi dall'ispettore stradale le incombenze riservate per le strade provinciali all'Ufficio tecnico.

133. — I progetti e capitolati relativi ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade, nonchè gli altri di cui agli art. 89 e 90, verranno sottoposte alle discussioni dei rispettivi Consigli comunali ed all'approvazione della Deputazione provinciale.

134. — Per la manutenzione delle strade comunali sono pure applicabili le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 121 e 122.

135. — La Deputazione provinciale eserciterà la sorveglianza sull'andamento delle strade comunali a mezzo dell'Ufficio tecnico provinciale, ordinando quelle visite che saranno del caso.

Oltre alle predette visite straordinarie gl'impiegati dell'Ufficio tecnico provinciale eseguiranno in concorso del rappresentante la Giunta dei comuni rispettivi, annualmente, durante la stagione di primavera, la visita di collaudo lungo le strade comunali, secondo le decisioni che verranno loro affidate.

136. — Del risultato di siffatte visite se ne farà dettagliato rapporto alla Deputazione medesima, col quale, accennandosi ai bisogni cui convenisse soddisfare all'interesse della viabilità e del commercio, si proporranno quei lavori di riparazione sì ordinari che straordinari, che occorressero sopra ciascuna strada.

Tali proposte verranno dalla Deputazione trasmesse ai comuni interessati onde promuoverne la esecuzione.

In caso d'inadempimento, la Deputazione provinciale vi provvederà di ufficio ed a spese comunali.

137. — La manutenzione delle strade medesime sarà condotta in conformità delle regole dell'arte.

138. — Gl'ispettori stradali, entrando in ufficio, prenderanno esatta conoscenza delle strade comunali esistenti che loro si affideranno.

139. — L'atto di consegna si farà in concorso del rappresentante municipale di ciascun comune; l'atto medesimo comprenderà la dettagliata descrizione delle strade in manutenzione, lo stato loro e dei manufatti, la qualità e quantità della ghiaia e del pietrisco esistente nei depositi.

Nella consegna si comprenderanno ancora gli oggetti e gli attrezzi di proprietà del comune da essere conservati compatibilmente coll'uso delle persone cui si affidano.

140. — L'atto di consegna si farà in doppio, di cui un esemplare verrà trasmesso alla Giunta comunale.

Tale atto di consegna sarà compiuto semprecchè ad un ispettore stradale ne succeda un altro; senonchè, in tal caso, la consegna al nuovo ispettore verrà data da colui che scade di ufficio col concorso del rappresentante la Giunta del rispettivo comune.

141. — Le disposizioni contenute in questo capitolo e nel precedente sono applicabili egualmente alle strade consortili, salvo che per queste il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea generale eserciteranno rispettivamente le attribuzioni sopra deferite alla Giunta ed al Consiglio comunale per le strade comunali semplici.

TITOLO III.

Capitolo Unico

Disposizioni generali.

142. — La Deputazione provinciale, oltre alla sorveglianza che eserciterà a mezzo dell'Ufficio tecnico sopra le opere che si eseguiranno nell'interesse della Provincia, avrà ancora facoltà d'intervenire direttamente in tutte le operazioni che si faranno per lavori sia di costruzione che di manutenzione, ovvero si farà rappresentare da delegati scelti fra i consiglieri provinciali vicini al luogo ove il lavoro medesimo si esegue; i quali prenderanno conoscenza degli elementi di fatto, ed impartiranno quelle disposizioni che stimeranno valevoli ad assicurare il regolare andamento dei lavori medesimi conformemente ai patti del contratto.

143. — Nel caso di cui sopra, l'Ufficio tecnico darà a tempo opportuno avviso ai delegati locali delle varie visite ordinarie e straordinarie che farà sopra i lavori, informandoli del giorno, dell'ora e del luogo in cui le visite medesime si eseguiranno.

144. — Qualora i consiglieri delegati, malgrado l'avviso avuto, non intervenissero nel luogo loro indicato, l'ingegnere potrà procedere da solo all'operazione.

145. — Approvati i progetti, e pria di dar corso ai lavori, l'Amministrazione, cui l'opera si appartiene, farà le pratiche opportune per la cessione dei terreni da espropriarsi, rimettendo ai possessori di essi le relative perizie per la corrispondente accettazione.

Qualora qualcuno di essi possessori non volesse accettare le risultanze delle perizie o non credesse di cedere il terreno da occuparsi, si procederà all'espropriazione forzosa in conformità della legge 25 giugno 1865.

Per le strade comunali obbligatorie saranno sempre salve le prescrizioni della legge 30 agosto 1868.

146. — L'appalto comprenderà il solo prezzo delle opere da eseguirsi, rimanendo sempre a carico dell'Amministrazione il pagamento delle indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni da occuparsi stabilmente per la sede stradale, ovvero per la costruzione di altre opere permanenti.

147. — Per ciascuna opera d'interesse provinciale data in appalto, il relativo registro di contabilità dovrà essere preventivamente numerato e sottoscritto da un membro della Deputazione provinciale, all'uopo delegato. Tutte le inserzioni ed annotazioni saranno sottoscritti dall'appaltatore e dall'ingegnere direttore o da chi per esso.

Rifiutandosi l'appaltatore od il suo rappresentante a sottoscrivere le inserzioni summentovate, se ne farà menzione nel detto registro, e si avranno come accertati i fatti e le rimostranze registrate, qualora, entro i dieci giorni successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere, l'appaltatore non abbia presentato all'ingegnere capo in iscritto il suo richiamo specifico e determinato.

Le risultanze del registro di contabilità serviranno di base per la compilazione delle misure e per risolvere le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

148. — Messa in netto la misura di un lavoro qualunque, verrà la stessa sottoscritta dall'ingegnere capo, dall'ingegnere direttore, e dall'appaltatore o dal suo legale rappresentante.

149. — Ove mai l'appaltatore si rifiutasse di sottoscrivere la misura di cui sopra, il prefetto della Provincia, dietro rapporto dell'ingegnere capo, farà invitare lo appaltatore a produrre fra giorni otto, dalla data dell'invito, le ragioni che lo inducono a non sottoscrivere la misura medesima, affinchè, se queste fossero giuste, venissero eliminate le cagioni di ogni eventuale contestazione, e nel caso in cui l'appaltatore, nello spazio di tempo sopra indicato, non producesse in iscritto le ragioni richiestegli, s'intenderà la misura summentovata da lui come accettata e sottoscritta, abbenchè fosse mancante della propria firma.

150. — Se per disposizione della Deputazione provinciale o dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico, pei lavori d'interesse della Provincia, si desse formale ingiunzione all'appaltatore di conferirsi sopra luogo per una operazione qualunque, e questi mancasse di recarvisi nel giorno indicatogli o di farsi rappresentare da un procuratore, il prefetto della Provincia, dietro richiesta dell'ingegnere, nominerà tal rappresentante, il quale si avrà come nominato dall'appaltatore medesimo.

In tal caso le indennità di trasferta e tutte le altre competenze, cui il rappresentante nominato di ufficio avrebbe diritto, saranno a carico dell'appaltatore e pagate dall'Amministrazione sugli averi dello stesso.

151. — Se per trascuranza nell'adempimento di qualunque obbligo dall'Impresa contratto, l'Amministrazione avesse a fare allo stesso delle rimostranze col richiamarla al proprio dovere, e questa nel termine di giorni cinque, dal dì della legale notifica, non ottemperasse a quanto le venisse prescritto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di fare eseguire di ufficio ed a maggiore spesa di essa Impresa quanto questa si rifiutò di fare.

152. — L'Impresa, oltre alla responsabilità inerente all'adempimento degli obblighi contratti ed alle condizioni del buon esito del lavoro, si addossa ancora quella relativa alle disgrazie, che, per sua incuria od imperizia, fossero per accadere alle persone, ed in particolar modo a quelle addette ai lavori, dovendo perciò nei singoli casi compensar le medesime, o chi per essi, dei danni sofferti per mezzo di corrispondenti salari ed anche pensioni.

153. — Rimangono ferme le disposizioni di legge relative alle competenze passive delle spese occorrenti nei ponti ed altri edifizi di privata proprietà che abbisognassero di essere allargati o riparati nella esecuzione di nuovi lavori stradali.

154. — Le controversie che insorgessero tra l'Amministrazione e l'impresario, se sono di arte, saranno decise da uno o più arbitri nominati dal prefetto; tutte le altre, niuna eccettuata, saranno devolute al potere ordinario, salvo che le parti non preferissero il giudizio di un arbitro, che nei singoli casi verrà nominato dal prefetto medesimo.

Approvato il presente regolamento dal Consiglio provinciale di Cosenza nella tornata del dì 6 dicembre 1886.

Il Presidente
Avv. Francesco Vetere

Il Consigliere anziano
Domenico Laratta

Il Consigliere Segretario
Avv. Giorgio Acciardi

Visto: *d'ordine di S. M.*
(giusta Reale decreto 25 dicembre 1887)
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
Saracco

Errata-Corrige.

Nel testo originale della legge del 12 luglio decorso, N. 5519 (Serie 3ª), portante modificazioni alle altre sulla leva di mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 detto, N. 172, è stato rilevato un errore materiale all'art. 79 ove è detto: « Soddisfare alle condizioni espresse nei numeri **2, 3** e **4** dell'art. 75 », deve invece leggersi: « Soddisfare alle condizioni espresse nei numeri **3, 4** e **5** dell'art. 75 ».

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

È pervenuta da un anonimo, mediante vaglia postale intestato a S. E. il signor Ministro delle Finanze ed a titolo di restituzione al Tesoro per indebita esazione, la somma di lire *undici* che fu introitata dalla Tesoreria centrale del Regno, come da quietanza N. 1019 dell'11 corrente mese con imputazione al Cap. 59, Art. 1°, del Bilancio entrate

Roma, il 17 agosto 1888.

Dalla Direzione Generale del Tesoro.

Per il Direttore Generale
ROSMINI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE della Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità al disposto dell'art. 21 del R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio dello stesso anno, N. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute a Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento dell'infradescritto certificato di annualità 5 per 0\|0 per affrancazione a favore degli *aventi diritto alla dote della soppressa cappellania laicale Fioravanti*, eretta nella chiesa di S. Eustacchio in Belforte del Chiento, e che un mese dopo la presente pubblicazione, ove non siano state presentate opposizioni, si provvederà alla emissione di un nuovo titolo in sostituzione di quello sotto descritto stato dichiarato smarrito.

Certificato N. 6337 per l'annualità di lire una e centesimi venti (L. 1,20), inscritta nel mese di luglio 1870 sui registri della soppressa Cassa dei Depositi e Prestiti di Torino, a complemento dell'affrancazione di un annuo canone enfiteutico, liquidato col laudemio e coi diritti di surroga in *L. 121,12*, dovute agli aventi diritto alla dote titolare da Luigi Farroni fu Antonio e da Agostino ed Antonio fratelli Farroni fu Domenico, come risulta dagli istrumenti 6 marzo 1868 rogito Catinelli in Tolentino, e 21 maggio 1869 rogato Buccolini in Belforte del Chiento, approvati e resi esecutori con decreto del Ministero delle Finanze, 20 settembre 1869.

Il Direttore generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si rende noto che col 1° settembre 1888 sarà attivato il cambio dei vaglia internazionali ordinari fra l'Italia ed il Chilì.

Il limite della maggior somma da spedirsi con un solo vaglia è fissato a 500 lire. La tassa è di 50 centesimi fino a 50 lire, oltre la qual somma si aggiungono 25 centesimi ogni 25 lire o frazione di 25 lire.

Le conversione delle monete, tanto pei vaglia dall'Italia per il Chilì, quanto per quelli dal Chilì per l'Italia, sarà fatta dall'Amministrazione delle Poste chilene. Il tasso in base al quale essa avrà luogo, potrà conoscersi chiedendone agli Uffizi postali del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1888.

1 (*I giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso*)

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna, annunzia il ristabilimento della linea Moulmein(India)-Bangkok(Siam). I telegrammi per gli uffici del Siam fino a Bangkok riprendono istradamento normale. Quelli per gli Uffici del Siam all'est di Bangkok, per la Cocincina ed oltre, perdurando l'interruzione della linea fra Bangkok e Battambang, si continua ad istradarli per la via Singapore riscuotendo le tasse relative

Roma, 16 agosto 1888.

CONCORSI

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE DI ROMA

AVVISO DI CONCORSO *per il posto di commesso dell'Ufficio postale in via S. Giovanni in Laterano.*

Dovendosi provvedere alla nomina del commesso d'Ufficio postale in via S. Giovanni in Laterano, si avvertono tutti coloro che vi aspirassero di presentare entro 15 giorni, dalla data del presente avviso, a questa Direzione provinciale, le loro domande su carta da bollo da cent. 50 corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita comprovante di aver compiuta l'età maggiore;

b) certificato di buona condotta;

c) fedina criminale di recente data;

d) documento di leva, cioè, congedo militare o certificato d'iscrizione nelle liste relative.

Il prescelto commesso, appena avuta partecipazione della sua nomina e prima di prendere possesso dell'ufficio, dovrà prestare la cauzione di L. 30 di rendita o di L. 600 in deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e la fideiussione di L. 3000 di capitale da darsi mediante vincolo di rendita pubblica, o deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti, ovvero con ipoteca su beni stabili.

La retribuzione assegnata al predetto ufficio, per il triennio a tutto il 30 giugno 1891, è di L. 996 annue, nella qual somma sono comprese tutte le spese d'ufficio, fra le quali sono da intendersi la pigione del locale per uso d'ufficio ed i mobili occorrenti.

Il locale dell'Ufficio deve essere a pian terreno, e qualora il prescelto commesso eserciti una farmacia od altra industria compatibile col decoro dell'Amministrazione, può valersi di una parte del locale destinato al negozio.

Roma, 16 agosto 1888.

Per il direttore provinciale
LANG.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

IMOLA, 17. — È giunto ieri il generale Driquet, comandante del 1° Corpo d'armata di manovra, e fu incontrato alla stazione dalle autorità civili e militari, dalla banda cittadina e da molta popolazione.

Il generale prese alloggio al Palazzo Rossi.

COSTANTINOPOLI, 17. — Una circolare della Porta sull'incidente di Massaua, ricorda le assicurazioni date dall'Italia al momento dell'occupazione relativamente ai diritti di sovranità del Sultano. La circolare cerca di confutare l'argomentazione contenuta nelle Note italiane del 25 luglio e che si fonda sull'articolo 10° della Convenzione di Suez. La circolare conclude mantenendo le fatte riserve e proteste, ma soggiunge che ciò nonostante la Porta vuol conservare le relazioni amichevoli coll'Italia.

LONDRA, 11. — Il *Times* ha da Suakim: « La voce della comparsa di un capo bianco a Bhar-el-Ghazal è confermata. Questo capo è designato sotto il nome di Abudign, ossia padre di uomini barbuti. Le sue forze sarebbero considerevoli e si comporrebbero di uomini quasi nudi, probabilmente di razza Nimaniam ovvero Denka ».

Il corrispondente suppone che si tratti di Stanley. Soggiunge che il Mahdi spedì 5000 uomini di fanteria e 100 di cavalleria a Fasheda, per la via del Kordofan.

Gli Abissini, soggiunge il corrispondente, inflissero una seria disfatta ai Dervisci, comandati da Abuanga, fra Methemmeh e Gondar. Gli Abissini si trovano con forze a Galabat. Re Giovanni avrebbe solennemente giurato di prendere Krumek. Il Mahdi sarebbe spaventato.

Il corrispondente dice infine che la morte di Lupton pascià è confermata. Egli soccombette ad una affezione polmonare. Gli furono fatti funerali pubblici. Il Mahdi è addolorato di questa perdita, perchè Lupton pascià gli era molto utile nell'arsenale.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 17 agosto 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 32½	97 32½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 90
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	473 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	642 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2100 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	422 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	577 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	552 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	975 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1880 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	348 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	355 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	303 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2½	Francia	90 g.	»	»	99 92½
	Parigi	chèques	»	»	100 60
3	Londra	90 g.	»	»	25 34
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi. . . . }
Prezzi di Compensazione } 29 agosto
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . 31 id.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 %, 1ª grida 97 40, 97 30, fine corr.
Az. Banca Romana 1157, fine corr.
Az. Banca Generale 672, 672 50, fine corr.
Az. Banca di Roma 715, 712, 711, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1483, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (Certif. provv.) 1888. 1177, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 480, 481, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 975, 973, 971 fine corr.
Az. Società dei Molini e Mag. Gen. 317, 316, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 16 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 602
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 432.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 107.

V. TROCCHI, *presidente*.

TURINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE